SENATO DELLA REPUBBLICA

——— XIII LEGISLATURA ———

N. 2007

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TAPPARO, BEDIN, BERTONI, CIONI, CONTE, CONTESTABILE, DE GUIDI, DE LUCA Michele, DE MARTINO Guido, DE ZULUETA, DUVA, FASSONE, FILOGRANA, MAGNALBÒ, MANZI, MARINI, MORANDO, PASSIGLI, PIATTI, PIERONI e VALLETTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 1997

Norme in materia di ceneri dei defunti

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – La cremazione è in rapida diffusione in Italia: un numero crescente di persone manifesta la volontà di non ricorrere alla sepoltura dei propri resti, ma si orienta verso la cremazione.

La legge prevede già la possibilità di deporre nel cinerario comune le ceneri, anzichè conservarle nelle urne. Nei cimiteri – grazie a una modifica del Regolamento di polizia mortuaria che ha recepito questo mutamento del costume – è infatti ormai disponibile un'area dove i congiunti, i parenti, le persone care dello scomparso possono assistere alla cerimonia della immissione delle ceneri dentro il cinerario comune da parte di un operatore cimiteriale.

Ma il cinerario comune è soltanto un contenitore, una piccola cisterna in cemento, che non realizza la vera dispersione delle ceneri in natura, cioè in un prato all'interno del cimitero denominato «giardino della rimembranza» oppure in montagna, nei fiumi, nel mare o nel cielo, cioè in luoghi diversi dai cimiteri e cari alla memoria dello scomparso, o per lui ricchi di suggestioni, o che evochino particolari emozioni. La realizzazione di questo desiderio, già attuabile in molti Stati, è impedita da una

norma del codice penale che, nell'ambito delle disposizioni volte a punire i delitti contro la pietà dei defunti, prevede all'articolo 411 il reato di distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere, equiparando a questa fattispecie l'atto di sottrarre o disperdere le ceneri del defunto.

Per superare la limitazione posta alla dispersione delle ceneri dal codice penale, nel presente disegno di legge si propone quindi la soppressione delle parole «o disperde» dall'articolo 411 del codice penale, in tale modo non commetteranno più reato coloro che, in armonia con la volontà della persona cara, provvederanno a disperderne le ceneri anche in luogo diverso dall'area cimiteriale. D'altra parte non resta senza tutela la conservazione delle ceneri, perchè se ne continua comunque a punire la sottrazione.

Viene infine completata la tutela per condizionare la dispersione delle ceneri in natura ai vincoli di tutela igienica e sanitaria previsti dalla legislazione vigente. Infine viene modificata la pena per chi disperde le ceneri senza alcun titolo o non seguendo le modalità di dispersione previste dal *de cuius*.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È ammessa la dispersione in natura delle ceneri di un defunto quando questi, in vita, ha espressamente manifestato per iscritto tale volontà. In tale caso alla dispersione delle ceneri si procede mediante consegna dell'urna contenente le ceneri all'incaricato della società per la cremazione cui il defunto era iscritto, oppure alla persona nominata affidataria in base a dichiarazione scritta del defunto stesso, che ha chiesto espressamente le dispersione delle proprie ceneri.

Art. 2.

1. L'esecutore procede alla dispersione delle ceneri secondo le modalità previste dal defunto sia in un terreno del cimitero appositamente predisposto, ovvero altrove, purchè fuori dai centri abitati e non in prossimità di abitazioni e colture agricole, quali prati, laghi, fiumi, mare e aria e nel rispetto delle norme igieniche e sanitarie.

Art. 3.

1. Il primo comma dell'articolo 411 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne sottrae le ceneri, è punito con la reclusione da due a sette anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura di deposito o di custodia. Chiunque disperde le ceneri di un defunto senza averne titolo o in modo difforme da quanto disposto dal defunto stesso è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Chiunque disperde ceneri di un defunto in violazione alle norme regolamentari è punito con una ammenda da 3 a 30 milioni di lire».